

D.Lgs. 231/2001

aggiornamento normativo legge 15/12/2014 n. 186 “reato di autoriciclaggio”

Il presente documento è una nota di studio.

Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato l'autore, il titolo e la data.

Si riporta di seguito una breve nota di commento all'art. 3, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio.

1. IL REATO DI AUTORICICLAGGIO.

In data 15 dicembre 2014 è diventato legge (L.n. 186/2014) il disegno di legge n. 1642 recante *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”*.

La L.n. 186/2014, oltre a disciplinare il tema della cd. voluntary disclosure per il rientro dei capitali detenuti all'estero, interviene sulla disciplina del riciclaggio sia prevedendo un inasprimento delle pene pecuniarie delle fattispecie già esistenti sia introducendo una nuova figura di reato, quello di autoriciclaggio, prima d'ora sconosciuta al nostro ordinamento che non sanzionava specificamente la condotta di colui il quale riciclava in prima persona, ovvero sostituiva o trasferiva denaro, beni o altre utilità che aveva ricavato commettendo egli stesso un reato.

In particolare, l'art. 3 della L.n. 186/2014 dispone:

- Un innalzamento dei valori minimi (da euro 1.032 a euro 5.000) e massimi (da euro 15.493 a euro 25.000) delle multe previste dagli articoli 648-bis, co. 1, e 648-ter, co. 1, del codice penale;
- L'introduzione dell'art. 648-ter. 1 codice penale, rubricato *“Autoriciclaggio”* e che prevede:
 1. *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
 2. *Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
 3. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*
 4. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
 5. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
 6. *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”*.

La nuova fattispecie, pertanto, prevede una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto (non colposo), cerca di *“ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa”* del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”*.

Dopo aver delineato il perimetro della condotta, l'art. 648 – ter. 1 introduce un elemento scriminante (comma 4) e un elemento volto ad incrementare il disvalore della condotta (comma 5):

- In base al comma 4, non rilevano ai fini dell'imputabilità del reato di autoriciclaggio le ipotesi di destinazione "alla mera utilizzazione o al godimento personale" dei proventi del primo reato. Sul punto non può mancare di osservarsi che l'incerta configurabilità della nozione di godimento personale potrebbe essere fonte di problemi interpretativi;
- Il comma 5, invece, si preoccupa anche di individuare nella fattispecie degli elementi particolarmente disincentivanti della condotta per il sistema finanziario e creditizio, tanto da stabilire un aumento della pena quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Due, infine, sono le soglie di punibilità previste:

- i. Una pena da due a otto anni di reclusione e una multa da 5.000 euro a 25.000 euro per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, speculative e anche imprenditoriali, il denaro, i beni o le altre utilità in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- ii. La pena invece viene ridotta da uno a quattro anni di reclusione, e con la multa da 2.500 euro a 12.500 euro, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

2. AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS. 231/2001

Il comma 5 dell'art. 3 della L.n. 186/2014 include il reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 prevedendo, infatti, una modifica dell'art. 25 – octies al quale sono apportate le seguenti modificazioni: (i) al comma 1, le parole «e 648-ter» sono sostituite da «648-ter e 648-ter. 1»; (ii) alla rubrica sono aggiunte le parole «**nonché autoriciclaggio**».

La modifica appena menzionato ha quale principale conseguenza quella di imporre un obbligo di attivarsi in capo agli enti e ai loro Organismi di Vigilanza nominati ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 al fine di adeguare prontamente il modello di organizzazione, gestione e controllo; l'attività de qua dovrà porsi l'obiettivo di verificare la capacità del sistema di controllo interno della società e del corpus procedurale aziendale di prevenire il reato di autoriciclaggio.

A tale scopo, si riportano le fasi nelle quali dovrebbe articolarsi un adeguato programma aggiornamento del modello organizzativo:

Fase 1 – Analisi documentale

In questa fase, bisognerà effettuare un esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materiae*. L'attività in questione, unitamente a quella descritta alla successiva fase, rappresenta un presupposto necessario per l'elaborazione di un assessment che fornisca una rappresentazione complessiva della realtà aziendale all'interno della quale individuare le criticità connesse al tema in esame.

Fase 2 – Coinvolgimento delle funzioni chiave

Dovranno essere coinvolte (ad esempio mediante la compilazione di specifici questionari) le funzioni aziendali chiave, cioè quelle figure che potranno fornire elementi valutativi utili per la successiva attività di analisi dei rischi.

Fase 3 – Valutazione dei rischi

L'attività qui descritta consisterà nella predisposizione di un documento di analisi dei rischi connessi al D.Lgs. 231/01. In particolare, sulla base della valutazione dei presidi, delle procedure, dei controlli e delle prassi esistenti all'interno della società, dovrà esser redatto un documento che evidenzierà le aree aziendali in cui maggiormente sussistono rischi di commissione del reato e indicherà (*gap analysis*) quali azioni correttive intraprendere.

Fase 4 – Integrazione Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Alla luce dell'attività sopra descritta, la società dovrà valutare l'opportunità di integrare il Modello organizzativo mediante la predisposizione di una nuova parte speciale i cui principi tengano conto degli esiti della valutazione dei rischi effettuata.

A cura di:

Massimo Ferracci

22.12.2014